

## Ministero Salute venerdì 7 settembre 2018

## PROPOSTA DI LEGGE

## Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente la formazione specifica in medicina generale

La formazione specifica in Medicina Generale nasce e si sviluppa in attuazione della direttiva n. 86/457 CE, con la quale la CEE invita gli Stati membri ad istituire un tirocinio teorico-pratico finalizzato a migliorare il sistema di erogazione delle Cure Primarie.

Inizialmente venne denominato "Tirocinio teorico-pratico per la formazione in Medicina Generale di medici neolaureati", successivamente cambiò nome e diventò "Corso di formazione biennale specifica in Medicina Generale" a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990.

Negli anni a seguire la formazione specifica in Medicina Generale è stata disciplinata a livello nazionale dai seguenti decreti legislativi:

- Decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256 in attuazione della direttiva 846/457/CE
- Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, in attuazione della direttiva 93/16/CE in "materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"
- Decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277, in attuazione della direttiva 2001/19/CE "che modifica le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico"
- Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Da molti anni in Italia il numero di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente è insufficiente a garantire la copertura dei servizi erogati nell'ambito delle cure primarie.

La carenza si è palesata inizialmente nel servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) tant'è che dal 2001, sulla base di una deroga inserita nella legge 448/2001 art. 19, comma 11, viene consentito ai medici iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di formazione specifica in medicina generale di svolgere anche questa attività.

Nel 2012 si registrarono le prime difficoltà nel reperire medici per incarichi di assistenza primaria (medici di famiglia); da allora la situazione è progressivamente peggiorata a causa del progressivo incremento dei pensionamenti dei medici di famiglia che non è stato compensato da un adeguato numero di ingressi di medici con attestato di formazione.



Sulla base di dati forniti dall'ENPAM, l'ente previdenziale dei medici di famiglia, nei prossimi anni la carenza di tali medici sarà di tale entità che, per garantire il servizio, sarà necessario utilizzare medici di altri Paesi europei, cosa peraltro già in atto in Inghilterra e Germania.

Da anni quindi nel sistema delle Cure Primarie svolgono la loro attività medici che non sono in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e che non riescono ad accedere allo specifico corso perché le Regioni mettono a concorso annualmente un numero inadeguato di posti, principalmente per vincoli di finanza pubblica.

Questi medici hanno acquisito un patrimonio di competenze e di esperienza che non può e non deve essere perduto, anche perché la "regolarizzazione" della loro figura non determinerà né un danno per il passaggio in ruolo dei medici provvisti di attestato in quanto il loro attuale numero è insufficiente a garantire l'erogazione dei servizi né un aggravio per la finanza pubblica poiché già lavorano e vengono remunerati nella stessa misura dei medici in possesso di attestato di formazione.

La seguente proposta di legge, con la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prevede la completa attuazione della direttiva 2005/36 CE con il recepimento di quanto previsto dall'articolo 28 comma 5.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

All'articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<< 7. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a rilasciare il titolo di formazione specifica in medicina generale al medicochirurgo che ne fa richiesta purché abilitato all'esercizio professionale ed in possesso di certificazione rilasciata dalle ASL in cui si attesti che Egli ha esercitato, entro il 31 dicembre 2017, la sua attività per un totale di almeno 6.000 ore anche non consecutive nel servizio di Continuità Assistenziale e abbia un'esperienza professionale di almeno 6 mesi presso un ambulatorio di medicina generale. L'esperienza presso un ambulatorio di medicina generale, in studi convenzionati con il SSN indicati dall'ASL di residenza del medico, può essere acquisita anche dopo il 31 dicembre 2014. Il rilascio del diploma di formazione specifica da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del medico interessato; il numero dei diplomi rilasciati ai sensi del presente comma non può essere oggetto di contingentamento >>.